

**ATTO DI RIPETIZIONE DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
E MODIFICA IN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BASE SCOUT CANARO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

I sottoscritti:

1. **Alberto Dal Ben**, nato a Rovigo il 30 settembre 1996, residente a Canaro (RO) CAP.45034, via Nazario Sauro, 1507 - C.F. DLBLRT96P30H620L
2. **William Ferracini**, nato a Ferrara il 22 giugno 1971, residente a Canaro (RO) cap. 45034, via Roma, 124, CF. FRRWLM71H22D548B
3. **Andrea Rondin**, nato a Rovigo il 7 luglio 1991, residente a Canaro (RO) cap. 45034, via Papa Giovanni XXIII, 90 - C.F. RNDNDR91L07H620D
4. **Diego Cailotto**, nato a Rovigo il 14 agosto 1976, residente a Lendinara (RO) cap. 45026, via Santa Maria Nuova, 9 - C.F. CLTDGI76M14H620C
5. **Fabio Guzzinati**, nato a Rovigo il 13 dicembre 2002, residente a Canaro (RO) cap. 45034, via Giuseppe Verdi, 10 CF. GZZFBA02T13H620O
6. **Sonia Trondoli**, nata a Rovigo il 30 marzo 1989, residente a Canaro (RO), cap.45034, via Giovanni Amendola, 38 - C.F. TRNSNO89C70H620N
7. **Elisa Zamboni**, nata a Ferrara il 25 novembre 1998, residente a Canaro (RO) cap. 45034, via Nicola Badaloni, 79 - C.F. ZMBLSE98S65D548F,

PREMESSO CHE

* con scrittura privata non autenticata in data 29 settembre 2001 è stata costituita l'associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUT D'EUROPA GRUPPO CANARO", con sede in Canaro (RO) via Roma n. 124, avente ad oggetto in via principale la diffusione e la promozione dello scoutismo cattolico;

* per tale associazione è stato richiesto ed assegnato il codice fiscale 93020780297;

* il signor William Ferracini, quale Presidente di detta associazione ed i costituiti tutti dichiarano - ai sensi del DPR 445/2000 - di essere i soli ed unici associati di detta associazione;

* è volontà dei comparenti ripetere la predetta scrittura privata costitutiva dell'associazione, con il relativo Statuto, e altresì procedere a modifica dell'attuale modello associativo in una ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata "BASE SCOUT CANARO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori William Ferracini e Diego Cailotto convengono di ripetere e confermare la costituzione dell'"ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUT D'EUROPA GRUPPO CANARO", meglio descritta in premessa, ai seguenti patti e condizioni.

ART. 1 E' costituita fra i soci presenti l'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUT D'EUROPA GRUPPO CANARO".

ART. 2 L'Associazione ha sede in Canaro (RO) via Roma n. 124.

ART. 3 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attività culturali di interesse sociale, incluse attività finalizzate alla pratica del volontariato. Tale attività è in prevalenza un supporto logistico al gruppo scouts Canaro 1 Don Jerzy Popieluszko, per la gestione dei beni che sono e saranno di proprietà dell'associazione che vengono messi a disposizione del gruppo scout per attività di volontariato volta alla formazione di buoni cristiani e buoni cittadini secondo il metodo autentico e nello spirito del movimento scout ideato da Lord Baden Powell, interpretato cattolicamente ed armonizzato con l'indole della gioventù italiana nello spirito della fraternità europea.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione si basa sui principi analizzati dettagliatamente nel seguente Statuto sociale, definito su 16 articoli, che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da due membri e nominano a farne parte i soci: William Ferracini e Diego Cailotto.

A presidente viene eletto il signor William Ferracini.

Alberto Dal Ben
William Ferracini
Andrea Rondin
Diego Cailotto
Fabio Guzzinati
Sonia Trondoli
Elisa Zamboni

Alberto Dal Ben
William Ferracini
Andrea Rondin
Diego Cailotto
Fabio Guzzinati
Sonia Trondoli
Elisa Zamboni

STATUTO

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUT D'EUROPA GRUPPO CANARO" senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale a Canaro (RO) via Roma n. 124. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 2. - L'Associazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUT D'EUROPA GRUPPO CANARO" persegue i seguenti scopi: in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione in armonia con l'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici (A.I.G.S.E.C.) ha come finalità il supporto al gruppo Scout Canaro 1 Don Jerzy Popieluzsko, appartenente alla stessa Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici (A.I.G.S.E.C.), per la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini secondo il metodo autentico e nello spirito del movimento scout ideato da Lord Baden Powell, interpretato cattolicamente ed armonizzato con l'indole della gioventù italiana nello spirito della fraternità europea.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale, incluse attività finalizzate alla pratica del volontariato.

L'Associazione potrà inoltre acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili, registrare ed utilizzare marchi e brevetti, promuovere la propria attività nelle diverse forme, promuovere viaggi e scambi culturali anche con l'estero e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3. - Competenza territoriale e affiliazioni. L'Associazione potrà svolgere la propria attività educativa e di promozione dello scoutismo nel territorio della Regione Veneto.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorzarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di enti e gruppi anche esteri che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendone l'attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro affiliazione all'Associazione.

Art. 4. - Durata. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5. - Soci. Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna e pertanto tutti gli associati hanno diritto di voto per tutto quanto le norme c.c. e lo Statuto Sociale fa rientrare nelle prerogative dell'Assemblea degli associati. Per gli associati minori di età il diritto di voto potrà essere esercitato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

Tutti gli associati hanno diritto di accedere alle cariche sociali senza alcuna limitazione.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Benemeriti.

I Soci Ordinari possono essere sia persone fisiche, anche minori di età, sia persone giuridiche ed enti pubblici o privati, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato. Chi intende associarsi deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto, dall'eventuale Regolamento interno nonché dei fini associativi. Assume la qualifica di Socio Ordinario chi, avendo presentato la domanda di ammissione ed avendo versato la quota associativa, venga ammesso dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile. Il Consiglio Direttivo, nel decidere su una domanda di ammissione, potrà chiedere un parere all'Assemblea generale dei Soci.

I Soci Benemeriti possono essere persone fisiche che vengono scelte dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, per particolari meriti o rappresentatività nel campo educativo, ovvero per i notevoli contributi in opere o donazioni a favore dell'Associazione; non sono tenuti al pagamento della quota

associativa annua. I fondatori dell'Associazione sono considerati a tutti gli effetti Soci Benemeriti, senza necessità di delibere o formalità di alcun tipo.

La quota associativa ha validità per i dodici mesi successivi al versamento della stessa, ovvero alla precedente scadenza. Entro il mese di dicembre di ogni anno solare il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati nell'anno solare successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore per un altro anno la quota associativa in essere per l'anno solare precedente.

I Soci vengono registrati in un apposito Registro dei Soci, sia pure sotto forma di archivio elettronico, con le modalità stabilite dal Regolamento interno.

Le prestazioni di servizi sono effettuate agli associati in conformità alle finalità istituzionali. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere sconti sui corrispettivi dei servizi offerti dall'Associazione a favore dei Soci Benemeriti ovvero dei primi Soci Ordinari che aderiranno all'Associazione.

La qualità di Socio si perde al verificarsi di almeno una delle seguenti cause:

- a) recesso;
- b) morosità;
- c) decesso;
- d) radiazione.

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei dodici mesi di validità dell'ultima quota associativa versata; il soggetto moroso può essere riammesso nell'Associazione dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile. La radiazione di un Socio avviene nei casi in cui il Socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione o che con la sua condotta abbia costituito ostacolo al buon andamento dell'Associazione; il socio radiato non può essere riammesso.

Vista l'assenza dello scopo di lucro dell'Associazione, per nessun motivo i Soci che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Socio possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate.

Al fine di assicurare un'omogeneità di indirizzo ed una continuità gestionale, l'Associazione accetta e fa proprio il principio della cooptazione enunciato nei successivi articoli del presente Statuto.

Art. 6. - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere Segetario;
- f) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico, se nominati.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell'Associazione nell'esecuzione del loro mandato e di quelle sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7. - Assemblea generale dei soci. L'Assemblea generale dei Soci è un organo collegiale. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un'Assemblea successiva. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però ai sei mesi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. Qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. All'Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:

- a) approvare il bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo;

Alfredo Del B...

Luigi...

Carlo...

Antonio...

Andrea...

Sonia...

Carlo...

Andrea...

- b) eleggere a maggioranza semplice dei voti, alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo;
- c) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Ordinari, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;
- d) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto; qualora la prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno n. 2 (due) soci aventi diritto al voto. All'Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:

- a) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, dell'Atto costitutivo e, se esistente, del Regolamento interno;
- b) esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci Benemeriti, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno;
- c) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed all'eventuale nomina del liquidatore.

La convocazione all'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita; l'avviso può contenere anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 c.c..

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci Benemeriti e solo i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci, anch'essi in regola col pagamento della quota annua; non è ammesso cumulare più di una di delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. L'Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, anche non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

Ogni Socio ha un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed eventualmente si impegna a garantirne la segretezza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 21 c.c., le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti, mentre le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide col voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 8. - Presidente. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Presidente è rieleggibile senza limitazioni.

Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente può agire in via d'urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro verificare se nei casi sottopostigli sussistevano gli estremi d'urgenza tali da legittimare l'intervento.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Resta salva l'applicazione del principio della cooptazione di cui all'art. 10 del presente Statuto nel caso in cui le

dimissioni o l'impedimento del Presidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9. - Vicepresidente. Il Presidente elegge fra i membri del Consiglio Direttivo il Vicepresidente. Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Vicepresidente è rieleggibile senza limitazioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Il Vicepresidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente, il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un nuovo Vicepresidente. Resta salva l'applicazione del principio della cooptazione di cui all'art. 10 del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o l'impedimento del Vicepresidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10. - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione, è intestato dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 2 (due) membri, compreso il Presidente, che restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono regolarmente eletti fra i Soci dai Soci stessi, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore a due; risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano di adesione all'Associazione.

A titolo esemplificativo e non tassativo il Consiglio Direttivo:

- a) esamina e delibera sulle domande di ammissione dei Soci e sul recesso degli stessi;
- b) definisce il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- c) stabilisce la quota associativa annua;
- d) convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- e) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio;
- f) nomina il Tesoriere/Segretario ed eventualmente il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico;
- g) pubblica e diffonde informazioni varie sull'attività dell'Associazione;
- h) decide su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è valida comunque quando sono presenti tutti i membri, ovvero se inviata per iscritto con almeno un giorno di anticipo tramite posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente, di persona o per delega, almeno la metà dei suoi componenti. Ogni membro non può che delegare un altro membro del Consiglio Direttivo e non è ammessa più di una delega per ciascun membro. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non membro del Consiglio Direttivo ma comunque Socio, con la funzione di redigere il verbale della riunione.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

In caso di mancanza permanente, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per cooptazione da parte dei membri rimasti in carica. I membri cooptati, in numero tale da ripristinare il totale di due membri previsti per il funzionamento del Consiglio Direttivo, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei membri preesistenti, in modo tale che non venga interrotta la gestione dell'Associazione fino alla scadenza di ogni mandato intero.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto dell'art. 20 comma secondo c.c..

Art. 11. - Tesoriere Segretario. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla

Alberto del B
Pini
Car
Ben
Lupatelli
Bolz

Andrea
Pondin
Carlo M
Saverio

revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo. Il Tesoriere è rieleggibile senza limitazioni ed ha in consegna il patrimonio dell'Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, compiere le seguenti attività da esercitarsi con firma singola:

- a) firmare documenti contabili;
- b) acquistare e vendere merci e cose mobili in genere;
- c) emettere assegni sui conti correnti dell'Associazione, girare vaglia e assegni.

Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell'Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Tesoriere, il Presidente assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione del patrimonio e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall'evento; il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore. Resta salva l'applicazione del principio della cooptazione di cui all'art. 10, del presente Statuto nel caso in cui le dimissioni o l'impedimento del Vicepresidente comportino anche mancanza permanente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 12. - Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- d) da eventuali contributi di terzi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 13. - Esercizi e bilancio. Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'eventuale rendita del patrimonio;
- b) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Gli attivi di bilancio devono essere esclusivamente capitalizzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 14. - Scioglimento. Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, ovvero il liquidatore eventualmente nominato dalla stessa Assemblea, provvederà a realizzare il patrimonio sociale e a devolvere lo stesso secondo quanto stabilito nel comma successivo.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dovrà essere destinato a finalità di utilità generale. Sarà quindi devoluto, su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero del liquidatore eventualmente nominato dall'Assemblea, ad una fondazione, un'associazione o ad un altro ente senza scopo di lucro che persegua, in Italia, finalità educative.

Art. 15. - Regime fiscale. L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria. L'Associazione è costituita per le finalità di pubblica utilità di cui all'art. 3 del Dpr 26 ottobre 1972 n.637 e all'art. 25 lettera c) del Dpr 26 ottobre 1972 n. 643.

Art. 16. - Rinvio. Per tutto quanto non contemplato espressamente nei presenti patti sociali, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia associazioni non riconosciute.

A questo punto, gli associati signori Alberto Dal Ben, William Ferracini, Andrea Rondin, Diego Cailotto, Fabio Guzzinati, Sonia Trondoli e Elisa Zamboni convengono e deliberano di modificare lo statuto della predetta associazione, al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, e precisamente la forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, con denominazione "BASE SCOUT CANARO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" e sede in Canaro (RO), via V. Emanuele n. 46, ai seguenti patti e condizioni.

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di

associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione "BASE SCOUT CANARO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in forma abbreviata "BASE SCOUT CANARO APS". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Canaro (RO), via V. Emanuele n. 46.

ART. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- * interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- * promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

ART. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art. 7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:

1. Alberto Dal Ben;
2. Sonia Trondoli;
3. William Ferracini.

A presidente viene eletto il signor Alberto Dal Ben.

Alberto Dal Ben
Sonia Trondoli
William Ferracini

Andrea Rordin
Carlo M.
Sonia Trondoli

Per le altre cariche vengono eletti:
signor Sonia Trondoli (Vicepresidente);
signor William Ferracini (Segretario Tesoriere).
Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 (tre) anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2024, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato, nell'importo di euro 10 (dieci).

Per gli anni successivi al 2024 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 27 articoli di seguito specificati.

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale l'associazione denominata: "**BASE SCOUT CANARO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**" in forma abbreviata "**BASE SCOUT CANARO APS**", di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Canaro (RO) e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in armonia con l'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici (A.I.G.S.E.C.) ha come finalità il supporto al gruppo Scout Canaro 1 Don Jerzy Popieluzsko, appartenente alla stessa A.I.G.S.E.C., per la formazione di buoni cristiani e buoni cittadini secondo il metodo autentico e nello spirito del movimento scout ideato da Lord Baden Powell, interpretato cattolicamente ed armonizzato con l'indole della gioventù italiana nello spirito della fraternità europea.

In particolare lo scopo sociale è:

a) promuovere e divulgare lo scoutismo quale metodo di formazione umana e cristiano, al fine di favorire lo sviluppo di una equilibrata personalità dei giovani che consenta loro una positiva partecipazione alla vita sociale, civile ed ecclesiale;

b) organizzare e proporre attività di formazione ed educazione con particolare riguardo all'ambito giovanile nonché alle attività dello Scoutismo cattolico italiano;

c) offrire agli educatori in generale ed a quelli scout in particolare occasioni di incontro e di formazione;

d) svolgere e promuovere progetti, iniziative e ricerche volte all'approfondimento ed alla sensibilizzazione sulle esigenze e sui problemi dei giovani;

e) svolgere e promuovere iniziative di volontariato e campi di formazione nell'ambito scoutistico ed educativo;

f) favorire lo svolgimento delle attività di associazioni giovanili di formazione e volontariato;

g) svolgere e promuovere attività di ricerca, anche documentale, informazione in campo educativo e dello scoutismo in particolare;

h) attuare ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi istituzionali, tra le quali a titolo esemplificativo acquisire in proprietà, in comodato, in locazione immobili idonei alla realizzazione degli scopi qui previsti dell'Associazione, salvo in ogni caso il divieto alla Associazione di svolgere attività

estranee agli scopi in appresso ad eccezione di quelle strettamente connesse.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, secondo quanto elencato al c. 1, Art. 5 del D.lgs. 117/2017, in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v).

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione sociale che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

4. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci

Altobelli
Francesco
Carlo
Lupatkin
4/8

Andrea
Rondin
Corbelli
Sara Mondol

l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto dell'associato minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata o PEC perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione, assunta con voto segreto, che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono

incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) Segretario Tesoriere
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, le pari opportunità, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare massimo un altro associato.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla Legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

Alfredo Del Be
Renzi
Carlo
Eugenio
Aponte
Dio

Andrea
Pardini
Carlo
Michele
Saverio

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico e mediante l'affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto, allo scioglimento, alla liquidazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei 5/7 (cinque settimi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 5/7 (cinque settimi) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti, che possono essere espressi anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota, sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati e si applica l'art. 2475 ter c.c.
L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario/tesoriere.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività e il bilancio consuntivo;
- f) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- m) nominare al suo interno il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 5/7 (cinque settimi) degli associati. L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di PEC almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi

Alto Del Be
L. 17/12/2017
Luigi B.

Andrea Rordin
Carlo M.
Sara M.

componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente e Vice Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quanto l'organo amministrativo.

2. Il presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

2. Il tesoriere:

- cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 7 (sette) giorni.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Per ogni esercizio sociale deve essere predisposto il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui

Alfredo De
B
F. B
E. Z
S. P
S. P

Andrea P
Carlo M
Sara T

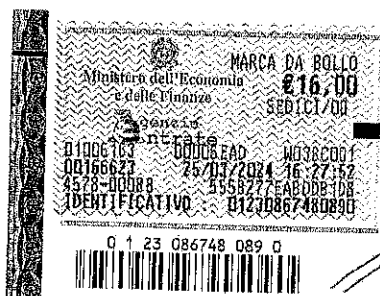
all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

26/04/2024

fin. MC
Carlo M. G.
Eder Z.
Enrico Thedol.
Andrea Rordin
Alberto Del Be
Salvo Spinanti



AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO DI MONTEBELLUNA

Registrato il 24 APR 2024
 al N. 641 Serie 3

Liquidato Euro 200,00

